

**COMUNE DI BORGO CHIESE**  
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 E NOTA INTEGRATIVA.</b>
-----------------	---

---

L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di febbraio, alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:  
PUCCI CLAUDIO  
POLETTI MICHELE  
BODIO FABIO  
ZULBERTI ALESSANDRA  
FACCINI MICHELE  
POLETTI SILVIA  
FACCINI CRISTINA  
GNOSINI KATIA  
TAMBURINI MIRKO  
SPADA ROBERTO  
LEOTTI GIUSEPPE  
SARTORI ANDREA  
ROSA GIANLUCA

Assenti giustificati i signori: Bertini Efrem, Ferrari Efrem

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 E NOTA INTEGRATIVA.
----------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la L.P. 09.12.2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della L.P. 03.08.2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel Titolo I del D.lgs. 23.06.2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa legge ha inoltre individuato gli articoli del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che trovano applicazione nei confronti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento e stabilito, all'art. 54, che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini hanno pertanto adottato gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto l'art. 50 della L.P. 09.12.2015, n. 18 che, recependo l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm., fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del D.lgs. 16.03.1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Atteso che nella G.U. n. 295 del 17.12.2019 è stato pubblicato il DM 13.12.2019 che differisce al 31.03.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 e autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio; il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020 dd. 08.11.2019 ha previsto che, nel caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, la medesima proroga sarebbe stata applicata anche ai Comuni trentini.

Precisato ulteriormente che il D.lgs. 267/2000 prevede che gli enti adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico- patrimoniale e predispongano il bilancio consolidato.

Richiamate le precedenti deliberazioni consiliari:

- n. 34 dd. 05.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Rinvio al 2020 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019";
- n. 2 dd. 19.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2019-2021, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e Nota Integrativa. Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.." ed in particolare quanto previsto dal punto 3 del dispositivo il quale recita testualmente: *"Di avvalersi, per quanto motivato in premessa, della facoltà, prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, di non predisporre il bilancio consolidato (...)"*;
- n. 21 dd. 29.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Rinvio della contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m." ed in particolare quanto previsto dal punto 1 del dispositivo il quale recita testualmente: *"Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. di non tenere la contabilità economico-patrimoniale nell'esercizio finanziario 2020, rinviandola al 2021"*;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 29.01.2020 avente ad oggetto, tra le altre, delle novità urgenti in materia contabile e finanziaria per il 2020 e pervenuta a protocollo municipale in data 30.01.2020 prot. n. 659.

Evidenziato, per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica, quanto segue:

- con la legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 208 dd. 28/12/2015), ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica in attuazione di quanto sancito dall'art. 9 della L. 243/2012, venne stabilito che gli

enti, fra cui i Comuni, dovevano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate e le spese finali; l'applicazione della normativa statale anche per i Comuni della Provincia di Trento fu confermata con deliberazione delle Giunta provinciale n. 1468 dd. 30.08.2016;

- la legge di bilancio per l'anno 2017 (L. n. 232 dd. 11.12.2016), al comma 466 dell'art. 1, confermò lo stesso principio, aggiungendo che per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, poteva essere considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento; tale facoltà era già stata prevista dalla L.P. 05.08.2016, n. 14;
- con l'art. 10, comma 2, della L.P. 03.08.2018, n. 15 venne stabilito che la Provincia e gli Enti locali, ai fini dell'applicazione della L. 243/2012 sopra citata, avrebbero potuto includere fra le entrate finali anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nel rendiconto; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 25 dd. 03.10.2018 e successivo messaggio dd. 05.10.2018, evidenziò, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale in materia, che per il 2018 i Comuni potevano utilizzare l'avanzo di amministrazione per investimenti senza alcuna limitazione;
- la Provincia Autonoma di Trento, tramite l'Unità di missione strategica coordinamento enti locali politiche territoriali e della montagna, con nota dd. 11.01.2019 prot. n. P324/2019/19036/S.7-2019-2, aveva informato i Comuni in merito alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (legge 30.12.2018, n. 145) relative al concorso degli obiettivi di finanza pubblica, precisando quanto segue:
  - a decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, i Comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 118/2011 (art. 1, comma 820);
  - i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come desunto dal solo prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione di cui all'allegato 10 del D.lgs. 118/2011 (art. 1, comma 821);
  - a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite nella L. 232/2016; con riferimento al saldo di finanza pubblica 2018, restano fermi gli obblighi di monitoraggio e certificazione, mentre non trovano applicazione le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo positivo per l'anno 2018 (art. 1, comma 823); resta ferma l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017 accertato dalla Corte dei Conti ai sensi dei commi 477 e 478 dell'art. 1 della L. 232/2016 (art. 1, comma 823);
- l'entrata in vigore della L. 145/2018 ha portato un periodo di profonda incertezza relativamente alla possibilità di assumere debito, laddove l'eventuale accensione di prestiti potrebbe comportare la violazione del pareggio di bilancio come disciplinato dalla L. 243/2012 (legge "rinforzata" ai sensi dell'art. 81 comma 6 della Costituzione e tuttora vigente). In mancanza di linee guida precise ed al fine di adottare un comportamento contabilmente corretto, la Provincia di Trento ha richiesto un parere alla Sezione di controllo della Corte dei Conti del Trentino Alto-Adige in ordine alla problematica sopra esposta ed in connessione al rinnovo delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche e della conseguente acquisizione degli impianti. Con deliberazione n. 52/2019 il collegio della Sezione di controllo della Corte dei Conti del Trentino Alto-Adige ha evidenziato come permanga l'obbligo in capo agli enti territoriali di rispettare il pareggio di bilancio sancito dalla L. 243/2012 interpretato secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, ossia aggiungendo fra le entrate rilevanti anche l'avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato; da quanto previsto dalla sopra citata deliberazione n. 52/2019 della Sezione di controllo della Corte dei Conti del Trentino Alto-Adige si evince che l'indebitamento non figura fra le entrate che possano essere considerate valide ai fini del pareggio di bilancio.

Ritenuto di doversi rifare, per quanto riguarda la disciplina del procedimento di formazione e di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio finanziario, agli articoli da 7 a 10 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.04.2019.

Richiamata la deliberazione n. 59 dd. 29.07.2019, con la quale la Giunta comunale approvò lo schema di Documento Unico di Programmazione 2020-2022 come allegato al provvedimento.

Dato atto che, con nota prot. n. 5032 dd. 01.08.2019, ai consiglieri comunali fu data comunicazione, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuto deposito dello schema di DUP 2020-2022, con la possibilità da parte loro di presentare eventuali osservazioni in forma scritta entro trenta giorni dalla data di deposito; entro detto termine non sono pervenute osservazioni dei consiglieri.

Richiamata inoltre la deliberazione n. 27 dd. 25.09.2019, con la quale il Consiglio comunale approvò il DUP 2020-2022 e rinviò a successivo provvedimento l'approvazione dell'eventuale nota di aggiornamento dello stesso.

Visto che con Circolare dd. 29.09.2016, acquisita in pari data a protocollo sub n. 6576, il Consorzio dei Comuni Trentini, al capitolo "Termini e procedimento di approvazione del DUP", ha precisato

che la presentazione, da parte della Giunta al Consiglio entro il termine del 15 novembre, della nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto essa non è richiesta allorché si siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) Il DUP sia già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- b) non siano intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato.

Considerato che, ricorrendo le due condizioni di cui al precedente capoverso e causa l'assenza a quel tempo delle condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2020-2022, in particolare per quanto riguarda le spese di investimento, non è stata presentata al Consiglio la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 per l'approvazione entro il predetto termine del 15 novembre, sicché il DUP viene ora proposto per la sua approvazione contestuale a quella del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, unitamente ai relativi allegati e alla nota integrativa allo stesso.

Riscontrato che, con deliberazione n. 12 del 06.02.2020, la Giunta comunale, al fine di poterli presentare al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva in tempo utile, ha approvato:

- lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche;
- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;
- lo schema di nota integrativa 2020-2022 al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Preso atto che i suddetti documenti sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge 11.12.2016, n. 232 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica.

Ritenuto opportuno specificare, anche alla luce di quanto in premessa riportato e secondo quanto previsto dalla L. 243/2012 tuttora vigente, che nella documentazione relativa agli schemi di programmazione 2020-2022 non figura il ricorso all'indebitamento.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Preso atto, per quanto sopra esposto, che la Giunta comunale ha adottato le seguenti deliberazioni giuntali:

- n. 3 dd. 22.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Servizio di acquedotto: approvazione tariffe per l'anno 2020";
- n. 4 dd. 22.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Servizio di fognatura: approvazione tariffe per l'anno 2020".

Detto che, per quanto riguarda l'Imposta Immobiliare Semplice, il quadro di riferimento in vigore nel periodo d'imposta 2019 vale sotto ogni profilo (aliquote, esenzioni, agevolazioni, adempimenti) anche per il 2020, anno con riferimento al quale non vengono proposte variazioni; in base all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 applicabile all'IM.I.S. ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. 14/2014, si intende pertanto automaticamente prorogato a tutto il 2020 quanto stabilito in ordine a detta imposta dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 dd. 28.02.2018, ad oggetto: "Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2018".

Dato atto che la proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 con i relativi allegati, di nota integrativa al bilancio, sono rimasti depositati presso gli uffici comunali a disposizione dei consiglieri fino ad oggi e che dell'avvenuto deposito è stata data comunicazione ai consiglieri stessi con nota prot. n. 912/I dd. 10.02.2020; ciò, ritenendo di doversi rifare, per quanto riguarda la disciplina del procedimento di formazione e approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio finanziario, agli articoli da 7 a 10 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.04.2019.

Dato atto che il parere del revisore del conto, obbligatorio ai sensi dell'art. 210 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. e dell'art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato richiesto con nota prot. n. 915/P dd. 10.02.2020, e ciò ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di contabilità.

Visti i pareri favorevoli/verbali n. 01 dd. 07.02.2020 acquisito al prot. n. 1167 dd. 17.02.2020 e n. 02 dd. 10.02.2020 acquisito al prot. n. 1165 dd. 17.02.2020 del revisore del conto ed espressi rispettivamente:

- sul DUP 2020-2022;
- sul bilancio finanziario 2020/2022.

Vista la successiva nota prot. n. 1284/I dd. 20.02.2020 con la quale è stata data comunicazione ai consiglieri comunali dell'avvenuto rilascio dei pareri relativi al DUP e bilancio finanziario 2020-2022 da parte del revisore del conto e ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 lett. b) del vigente regolamento di contabilità.

Considerato che, successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta comunale provvederà all'adozione dell'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio.

Tenuto presente che il rendiconto della gestione dell'anno finanziario 2018 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 30.04.2019.

Preso atto di quanto relazionato dal Sindaco e di quanto esposto dai singoli Consiglieri intervenuti nel corso della discussione.

Valutato di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., stante l'opportunità di garantire fin da subito la piena operatività.

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il parere sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e quello sulla regolarità contabile, entrambi espressi dal responsabile del servizio finanziario.

Visto il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", modificato e integrato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126.

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18 - "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm..

Visto l'XI decreto correttivo, D.M. dd. 01.08.2019, di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.04.2019.

Vista la legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Con voti favorevoli n.09 (nove), voti contrari n.0 (zero), astenuti n.04 (quattro: Spada Roberto, Leotti Giuseppe, Sartori Andrea, Rosa Gianluca), espressi per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, le cui risultanze finali sono evidenziate nel quadro generale riassuntivo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nonché la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
2. Di dare atto che i predetti documenti sono conformi a quanto stabilito dalla legge 11.12.2016, n. 232 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica.
3. Di dichiarare per le motivazioni in premessa richiamate, con voti favorevoli n.09, voti contrari n.0, astenuti n.04 (Spada Roberto, Leotti Giuseppe, Sartori Andrea, Rosa Gianluca), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO  
Pucci Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Conte dott.ssa Rosalba